

# News demo test caricamento

Corpo della news modificata da CRM

---

## Rifiuti da manutenzioni

*Le novità del D.Lgs. 116/2020*

Tra le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020 entrato in vigore a settembre, portiamo all'attenzione degli associati la parte relativa alla gestione dei rifiuti di manutenzione. Infatti le modifiche inserite all'art.193 introducono la possibilità dell'utilizzo di un Ddt (Documento di Trasporto) per accompagnare quantitativi limitati di rifiuti che si creano presso il luogo di effettiva produzione verso il domicilio del soggetto che svolge l'attività. Più precisamente:

I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l'attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (Ddt) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Si precisa che il Ddt è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il Fir anche per questi tipi di trasporto. La possibilità di usare il

Ddt non toglie comunque l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali come trasportatori di propri rifiuti (categoria 2bis).

Con riferimento all'art.230 commi 1 e 3 del D.lgs. 152/2006 e smi, che riguarda materiali derivanti da lavori su infrastrutture a rete (es sulla rete autostradale), il materiale "tolto d'opera" raccolto e trasportato al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, è accompagnato dal documento di trasporto Ddt che riporta il luogo di effettiva produzione, tipo, numero di colli e quantità, luogo di destinazione.

Per completezza si segnalano anche altre due precisazioni relativamente a:

Rifiuti sanitari domiciliari

I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Sfalci e potature comunali

Gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni non rientrano più tra le esclusioni previste dall'art.185 del Testo Unico Ambientale, infatti la frase è stata soppressa, pertanto devono essere gestiti come rifiuti.

---

## **Omaggi di Natale 2020**

*Profili fiscali*

Anche in periodo di Covid-19, gli operatori italiani, come ogni anno in occasione delle festività di Natale,

provvederanno a effettuare nei confronti dei propri clienti i consueti omaggi. Con la presente circolare, si vogliono ripercorrere i tratti salienti, dal punto di vista sia fiscale, che amministrativo, di tali regalie. Si ricorda che l'[art. 124](#) del D.L. n. 34/2020 ha stabilito che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione sugli acquisti originari, le cessioni dei dispositivi sanitari per l'emergenza Covid-19 e dal 1° gennaio 2021 saranno soggette ad IVA agevolata nella misura del 5 per cento. Tale agevolazione è applicabile sia alle cessioni onerose sia a quelle gratuite.

### **Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d'impresa: aspetti IVA**

Così come disciplinato dall'art. 2, secondo comma , n. 4), del [D.P.R. n. 633/1972](#), le **cessioni gratuite di beni** (ovvero omaggi) la cui **produzione o il cui commercio rientrano nell'attività propria dell'impresa** sono **rilevanti ai fini IVA**, con diritto alla **detrazione IVA** senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione IVA proprie della società, ad esempio, pro-rata di detrazione).

Dal punto di vista operativo, la **società che produce ovvero commercializza il bene** ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:

- con la **rivalsa dell'IVA** (quindi, applicando l'IVA in fattura, che verrà pagata dal cliente e versata all'Erario dalla società, fermo restando il diritto alla detrazione dell'IVA in capo al cliente) ovvero
- **senza** procedere a **rivalsa dell'IVA**.

<b>Casistica – Rivalsa o meno dell’IVA da parte del cedente</b>	Soluzione fiscale/amministrativa
Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell’IVA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il <b>cedente</b> deve emettere <b>fattura</b> (qualora emessa nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti ovvero residenti in Italia, dovrà essere emessa in formato elettronico), così realizzando l’addebito dell’IVA;</li><li>• il <b>cessionario</b> annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, esercitare il diritto alla <b>detrazione dell’IVA</b>.</li></ul>

<p><b>Casistica – Rivalsa o meno dell’IVA da parte del cedente</b></p>	<p>Soluzione fiscale/amministrativa</p>
<p>Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell’IVA</p>	<p>Il <b>cedente</b> potrà seguire una delle seguenti modalità operative, alternative tra loro:</p> <p>a) <b>emissione di fattura ordinaria</b>: il soggetto cedente emette fattura e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura (se emessa in formato elettronico, la dicitura potrà essere inserita in un campo testo); il <b>cessionario</b> cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti, senza procedere alla detrazione dell’IVA;</p> <p>b) <b>tenuta (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972) e annotazione sul registro omaggi</b> (C.M. 27 aprile 1973, n. 32/501388): l’annotazione delle cessioni gratuite deve <b>riportare</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno distinto per aliquota;</li> <li>• l’ammontare globale della relativa imposta distinta per aliquota.</li> </ul> <p>Il <b>registro non deve essere bollato</b> prima della messa in uso, essendo sufficiente la sola numerazione progressiva delle pagine; inoltre, non è soggetto ad imposta di bollo;</p> <p>c) <b>emissione autofattura</b>: risulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese (così come chiarito nelle <a href="#">circolari 30 aprile 2018, n. 8/E, 2 luglio 2018, n. 13/E, e 17 giugno 2019, n. 14/E</a>, l’<b>autofattura</b> andrà emessa in <b>formato elettronico e trasmessa al Sistema di Interscambio</b> cd. SdI). In tale ipotesi, il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere <b>indicazione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del valore normale dei beni ceduti;</li> <li>• delle aliquote IVA applicabili;</li> <li>• delle relative imposte.</li> </ul> <p>Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse.</p> <p>L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA. Si evidenzia che la circolare n. 14/E del 2019 in merito alle autofatture elettroniche per omaggi ha chiarito che i <b>dati del cedente/prestatore</b> vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.</p> <p>In questi casi, la <b>fattura</b> e quindi la relativa <b>imposta vanno annotate solo nel registro IVA vendite</b>.</p>

Così come chiarito dalla C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E, gli omaggi di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del **documento di trasporto** (cd. DDT), al fine di **superare le presunzioni di cessione** (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al [D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441](#).

Così come stabilito dal n. 4) del [secondo comma dell'art. 2](#) del D.P.R. n. 633/1972, sono **escluse da IVA** le **cessioni gratuite** di **beni** per i quali, all'atto dell'acquisto, **non è stata operata la detrazione** dell'imposta ai sensi dell'[art. 19](#) del D.P.R. n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui **produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa**, di costo o valore unitario **non superiore a euro 50**.

Al riguardo si evidenzia che l'Amministrazione finanziaria con la C.M. [16 luglio 1998, n. 188/E](#), ha precisato che:

*"... Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre **spese di rappresentanza** con conseguente indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'[art. 19-bis1](#) del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce **operazione non rilevante ai fini dell'IVA** ai sensi dell'art. 2, secondo comma, n. 4). Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientrano nell'attività propria dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell'art. 2, secondo comma, n. 4), del [D.P.R. n. 633 del 1972](#)".*

Anche se ad oggi non vi è stata una pronuncia ufficiale, si ritiene preferibile emettere il **DDT** (ovvero altra prova di contenuto equivalente) **anche** per gli omaggi di **beni che non**

**rientrano nell'ambito dell'attività propria** dell'impresa, al fine di **dimostrare l'inerenza** dell'acquisto.

Tabella riassuntiva

<b>Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d'impresa</b>		
<b><i>Casistica</i></b>	<b><i>Costo dei beni ceduti gratuitamente</i></b>	<b><i>Rilevanza o meno ai fini IVA</i></b>
Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto	Beni di costo < o $\geq$ ad euro 50	Cessione rilevante ai fini IVA (*)
Impresa che <b>non</b> produce e <b>non</b> commercializza il bene ceduto	Beni di costo < o $\geq$ ad euro 50	Cessione fuori campo IVA (**)
(*) Ammessa la detrazione dell'IVA sull'acquisto del bene. (**) Ammessa la detrazione dell'IVA sull'acquisto del bene, se di costo unitario uguale o inferiore ad euro 50; invece, non è ammessa la detrazione dell'IVA sull'acquisto del bene, se lo stesso ha un costo unitario superiore ad euro 50.		

La particolare disciplina relativa agli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro è applicabile **unicamente ai "beni" di modico valore distribuiti gratuitamente** e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a "servizi".

### **Omaggio di dispositivi sanitari per l'emergenza Covid-19**

L' del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto "Rilancio", ha stabilito che, a decorrere **dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA**, con diritto alla detrazione sugli acquisti originari, le **cessioni di determinati dispositivi** (n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al ):

- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  - monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  - tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  - maschere per la ventilazione non invasiva;
    - sistemi di aspirazione;
      - umidificatori;
      - laringoscopi;
  - strumentazione per accesso vascolare;
    - aspiratore elettrico;
  - centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
    - ecotomografo portatile;
      - elettrocardiografo;
    - tomografo computerizzato;
      - mascherine chirurgiche;
      - mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  - termometri;
  - detergenti disinfettanti per mani;
  - dispenser a muro per disinfettanti;
    - soluzione idroalcolica in litri;
  - perossido al 3 per cento in litri;
    - carrelli per emergenza;
      - estrattori RNA;
  - strumentazione per diagnostica per COVID-19;
    - tamponi per analisi cliniche;
    - provette sterili;
  - attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Invece, le **cessioni ovvero importazioni effettuate dal 1° gennaio 2021** saranno soggette ad **IVA agevolata nella misura del 5 per cento**.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'Agenzia delle entrate, con la , ha chiarito che il **trattamento IVA introdotto** dal citato art. 124 del decreto "Rilancio" è **applicabile sia alle cessioni onerose, che a quelle gratuite** dei medesimi beni, **nonché alle prestazioni di servizi** di cui all', del D.P.R. n. 633/1972.

## **Il cesto natalizio**

Capita sovente che il bene acquistato per essere destinato ad “omaggio” consista in cesti o confezioni di **generi alimentari**. Per tali beni, il computo dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con **riferimento all’entità** che rappresenta l’omaggio (il “cesto natalizio”).

Inoltre, si fa presente che gli omaggi consistenti in **prodotti alimentari** (panettoni, dolci, vini, ecc.) **perdono la loro specifica qualificazione** e, quindi, ai fini IVA, devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, ecc.); quindi, se tali beni sono destinati ad essere omaggiati e se di valore inferiore ad euro 50, è possibile detrarre l’IVA sull’acquisto (, par. 16.6).

Qualora l’impresa effettui degli **omaggi** di fine anno **ai propri dipendenti**, l’operazione potrà risultare soggetta o meno all’IVA, a seconda che la cessione dei beni omaggiati rientri o meno nell’attività d’impresa.

Casistica	Profili IVA
<i>Cessione gratuita di beni, che non rientrano nell’attività d’impresa, destinati ai dipendenti</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Indetraibilità dell’IVA</b> sull’acquisto (sul punto la R.M. 16 ottobre 1990, n. 666305, ha chiarito che in tale fattispecie è assente il presupposto dell’inerenza dell’operazione in argomento con l’attività esercitata dall’impresa);</li><li>• cessione <b>fuori campo IVA</b> ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del <a href="#">D.P.R. n. 633/1972</a></li></ul>

Casistica	Profili IVA
<i>Cessione gratuita di beni, che rientrano nell'attività d'impresa, destinati ai dipendenti</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Detraibilità dell'IVA;</b></li><li>• cessione <b>soggetta ad IVA.</b></li></ul>

Le imprese al giorno d'oggi ricevono ed effettuano omaggi anche con **soggetti stabiliti/residenti in altri Paesi della UE ovvero in Paesi extra-UE**. Di seguito si riporta, quindi, il trattamento IVA nei rapporti con altri Paesi della UE ovvero extra-UE.

Operazioni in ambito UE ovvero extra-UE	Tipologia di operazione	Regime IVA
Aspetti IVA degli omaggi tra soggetti di <b>altri Paesi della UE</b>	<i>Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo IVA "stabilito" in altro Paese della UE, <b>non si è in presenza di una cessione intracomunitaria</b> di beni di cui all'<a href="#">art. 41</a> del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, in quanto manca l'onerosità della cessione;</li> <li>ne consegue che la cessione a titolo gratuito è <b>imponibile</b> ai fini <b>IVA</b> (così come chiarito dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, è applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).</li> </ul>
	<i>Cessioni di beni <b>non</b> prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cessione <b>esclusa da IVA</b>;</li> <li>così come chiarito dalla C.M. n. 13-VII-15-464 del 1994, è applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia.</li> </ul>
	<i>Omaggi ricevuti da altro Paese della UE</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'operazione è <b>soggetta ad IVA nel Paese UE di provenienza</b>. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario;</li> <li>l'eventuale fattura non va integrata, né va emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto "in nero" e sembra ragionevole ritenere che la <b>documentazione estera</b> valga ai fini della prova contraria.</li> </ul>

Operazioni in ambito UE ovvero extra-UE	Tipologia di operazione	Regime IVA
Aspetti IVA degli omaggi tra <b>soggetti extra-UE</b>	<i>Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessioni <b>non imponibili IVA</b> ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a) e b), del <a href="#">D.P.R. n. 633/1972</a>;</li> <li>• obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi <b>adempimenti contabili e di documentazione</b> dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'UE; <ul style="list-style-type: none"> <li>• essendo cessioni senza corrispettivo, <b>non rilevano ai fini del plafond</b> per l'esportatore abituale.</li> </ul> </li> </ul>
	<i>Cessioni di beni <b>non</b> prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessioni <b>fuori campo IVA</b> ai sensi dell'art. 2, secondo comma, n. 4), del <a href="#">D.P.R. n. 633/1972</a>;</li> <li>• necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (ad esempio, fattura pro forma).</li> </ul>
	<i>Omaggi ricevuti da Paese extra-UE</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All'atto dell'introduzione, sarà emessa regolare <b>bolletta doganale</b> anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo;</li> <li>• ai fini dell'evasione di dazi ed IVA, la Dogana assume quale <b>imponibile un valore di mercato</b> dei beni, concetto simile al valore normale di cui all'<a href="#">art. 14</a> del D.P.R. n. 633/1972; <ul style="list-style-type: none"> <li>• è necessario conservare i <b>documenti doganali esteri</b> per vincere la presunzione di acquisto "in nero".</li> </ul> </li> </ul>

Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d'impresa:  
imposte dirette

Per le imprese, le cessioni gratuite di beni (ovvero omaggi) costituiscono **spese di rappresentanza** (aventi i requisiti prescritti dal [D.M. 19 novembre 2008](#)). Pertanto, ai fini delle imposte dirette, si deve prendere a riferimento quanto contenuto nel comma 2 dell'art. 108 del TUIR; conseguentemente:

- gli omaggi di **valore unitario non superiore ad euro 50** (al lordo dell'IVA indetraibile) sono interamente **deducibili**;
- invece, gli omaggi di **valore unitario superiore** ad euro 50 (al lordo dell'IVA indetraibile) sono **deducibili in percentuale** rispetto ai ricavi della gestione caratteristica e, nel dettaglio, nel **limite**:
  - dell'**1,5 per cento**: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 150.000);
  - dello **0,6 per cento**: per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 390.000);
  - dello **0,4 per cento**: per la parte eccedente 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 390.000 + lo 0,4 per cento del fatturato caratteristico).

Si tenga presente che la **parte di spesa che eccede** tali limiti percentuali va considerata interamente **indeducibile**.

In merito all'**IRAP** si fa presente che:

- se si utilizza il "**metodo di bilancio**" ex [art. 5](#) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riservato ai soggetti IRES e alle ditte individuali o società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per tale metodo,

le spese in esame rientrano nella voce B.14 del conto economico e, quindi, sono interamente **deducibili** ai fini IRAP;

- se si utilizza il “**metodo fiscale**” ex [art. 5-bis](#) del D.Lgs. n. 446/1997, riservato ai soggetti IRPEF, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e quindi le stesse risultano **indeducibili** ai fini IRAP.

### **Buoni acquisto (cd. voucher)**

– Ai fini **IVA** è stato chiarito che ([risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E](#)) “*i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici **documenti di legittimazione** ai sensi dell’[articolo 2002](#) del codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato ... un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione*”. Pertanto, la cessione di tali “buoni” è **fuori campo IVA** ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. a), del [D.P.R. n. 633/1972](#). Sempre la citata [risoluzione n. 21/E del 2011](#) ha chiarito che medesime considerazioni valgono anche in merito ai “*buoni acquisto o regalo acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita **a propri dipendenti** o a clienti e fornitori per finalità promozionali ...*”;

– ai fini delle **imposte dirette** (IRPEF ovvero IRES), ancorché ad oggi non vi sia stato un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, sembra ragionevole che gli stessi siano **deducibili** come per le spese di rappresentanza (quindi, prendendo a riferimento gli artt. [54](#) e [108](#) del TUIR); nel caso in cui il **buono acquisto** venga dato **ai dipendenti**, si ritiene che lo stesso **non concorra alla formazione del reddito**, se di importo **non superiore ad euro 258,23**.

Omaggi da parte dei lavoratori autonomi

**Profili  
ai fini  
IVA**

Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (artisti e professionisti) sono **fuori dal campo di applicazione dell'IVA** in considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo ai sensi dell'art. 2, primo comma, n. 4), del [D.P.R. n. 633/1972](#); conseguentemente, **non vi è l'obbligo di emissione della fattura.**

Infatti, la previsione normativa di cui all'art. 2, primo comma, n. 4), prima parte, del [D.P.R. n. 633/1972](#), relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non è applicabile agli esercenti arti e professioni. Più in dettaglio, la disposizione di legge fa riferimento ai beni oggetto della "attività propria dell'impresa"; conseguentemente, non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero i soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche agli artisti e professionisti soggetti passivi IVA. Sul tema la C.M. 30 aprile 1980, n. 20/270516, ha chiarito che *"le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa – che ne prevedono la imponibilità."*

Gli artisti e professionisti possono, invece, procedere alla **detrazione dell'IVA** per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore ad euro 50.

<b>Profili ai fini delle imposte dirette</b>	L'art. 54, comma 5, del TUIR, stabilisce che sono espressamente comprese tra le <b>spese di rappresentanza</b> quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito (ovvero omaggi). Sul punto si fa presente che, ai fini sia IRPEF che IRAP, le spese di rappresentanza (nel caso in esame omaggi) sono <b>deducibili nel limite dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta</b> , a prescindere dal valore unitario dell'omaggio.
--	--

Cene/buffet di Natale con terzi ovvero con dipendenti

La [circolare 13 luglio 2009, n. 34/E](#), ha chiarito che rientrano tra le **spese di rappresentanza** e, dunque, sono soggette alla disciplina fiscale ad esse spettanti, le **spese per feste e ricevimenti** organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali, purché alle stesse **non partecipino esclusivamente dipendenti**.

Conseguentemente:

- la relativa **IVA è indetraibile**;
- il costo, nel **limite del 75 per cento** della spesa sostenuta (in quanto trattasi di prestazioni alberghiere e di ristorazione), è **deducibile nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno** previsto, ossia in proporzione (1,5% – 0,6% – 0,4%) ai ricavi/proventi della gestione caratteristica.

Inoltre, ancorché l'Amministrazione finanziaria nulla dica in merito alla collocazione delle spese sostenute per **cene/buffet alle quali abbiano partecipato solo dipendenti**, si ritiene che le stesse rientrino nella fattispecie delle **liberalità a favore dei dipendenti**, ragion per cui:

- il **costo è deducibile**, ai fini IRPEF/IRES, nel **limite** del:
  1. **75 per cento** della spesa sostenuta per le spese di albergo e ristorante, così come previsto dal [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#);
  2. **5 per cento** dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, fissato dall'[art. 100, comma 1](#), del TUIR.
- l'**IVA è indetraibile**, in considerazione del fatto che la stessa è relativa a un costo per i dipendenti che, come per gli omaggi, non possiede il requisito dell'inerenza all'esercizio dell'impresa;
- ai fini **IRAP**, si ritiene che il costo sia **deducibile** per i soggetti che applicano l'[art. 5](#) del D.Lgs. n. 446/1997 (**metodo di bilancio**) e **indeducibile** per coloro che determinano l'IRAP con l'[art. 5-bis](#) del D.Lgs. n. 446/1997 (**metodo fiscale**).

È quindi completamente diverso il trattamento di tali spese, che sono classificate come **oneri di utilità sociale** e, pertanto, disciplinate dall'[art. 95](#) del TUIR.

---

## Fondo perduto Decreto Ristori e Ristori Bis

*Al via le istanze per l'ottenimento dei contributi*

Per i contribuenti aventi diritto che non avevano presentato l'istanza al precedente contributo previsto dal DL Rilancio

(es. i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro), le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori possono essere presentate dal 20 novembre, e fino al 15 gennaio 2021. Con il provv. n. 358844 pubblicato il 20 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 137/2020 (DL Ristori) e all'art. 2 del DL 149/2020 (DL Ristori-*bis*), approvando altresì il modello e le relative istruzioni.

L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, contiene la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l'IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

La domanda di accesso ai contributi va presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari, mediante il servizio web nel portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso l'applicativo "Desktop telematico".

L'Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e sui dati presenti in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accredito diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle Entrate effettua comunque una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza.

Si ricorda che entrambi i contributi si rivolgono ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020, che non risulti cessata alla data di

presentazione dell'istanza.

Per richiedere il contributo a fondo perduto del decreto Ristori (art. 1 del DL 137/2020), occorre esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nell'Allegato 1 al Decreto. Il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell'art. 35 del DPR 633/72, quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita IVA con il modello AA7/AA9 (*cfr.* Guida dedicata ai contributi).

Inoltre, deve sussistere un calo del fatturato (ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019). Quest'ultimo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Fermo restando il requisito del calo del fatturato, il contributo previsto dal decreto Ristori-*bis* (art. 2 del DL 149/2020), invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette regioni "rosse") ed esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nello specifico Allegato 2 al decreto Ristori-*bis*.

### **Due fasi per il calcolo del contributo**

Come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione dell'istanza, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al DL Ristori o nell'Allegato 2 al DL Ristori-*bis*, a seconda dell'attività prevalente svolta dal beneficiario, all'importo che si ottiene applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019 una delle seguenti percentuali: 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000

euro; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

L'ammontare dei contributi è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a quello determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 o nell'Allegato 2, a seconda dell'attività prevalente svolta dal beneficiario, agli importi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In altri termini, l'ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive:

– nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019 la percentuale definita in relazione all'ammontare di ricavi/compensi 2019 (20%, 15%, 10%);

– nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per le percentuali definite nell'Allegato 1 (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) o nell'Allegato 2 (200%).

In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

---

# **Honegger – Digital Events Cable Machinery**

*Offerta di attività e servizi di marketing fieristico*

Informiamo le Aziende Associate che l'ente di marketing fieristico Honegger propone una nuova opportunità di internazionalizzazione attraverso gli eventi digitali **h. digital events** nel settore "cable&machinery".

Una piattaforma consentirà di far interagire i visitatori con le aziende espositrici attraverso presentazioni aziendali e meeting in un ambiente digitale protetto e garantito.

Il calendario completo previsto per gli eventi **h. cable machinery** è consultabile nella brochure e nel modulo di adesione in allegato.

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link:

<https://www.honegger.it/IT/hdigitalevents.nsf/format>

<https://www.honegger.it/IT/hdigitalevents.nsf/eventi-digitali-settore?openview&restricttcategory=Cable%20Machinery>

[71\\_8237\\_HDIGITALEVENTS\\_PERCABLEMACHINERY.pdf](#)

[Download](#)

[73\\_8237\\_MODULODE\\_CABLEMACHINERY.pdf](#)

[Download](#)

---

## **Nuovo formato XML fattura elettronica ed esterometro**

*Guida Agenzia delle Entrate*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per facilitare la compilazione di fatture elettroniche ed estero, in vista dell'avvio obbligatorio dal 1° gennaio 2021 dell'utilizzo del nuovo formato Xml: sarà infatti possibile dematerializzare anche le fatture con l'estero. La guida fornisce indicazioni utili per generare, integrare e registrare i documenti che transitano attraverso il Sistema di interscambio, chiarendo le modalità di compilazione dei tipi documento facoltativi e il corretto utilizzo dei codici natura obbligatori.

Contestualmente sono stati aggiornati i documenti delle Specifiche tecniche (1.6.2).

Nella guida si precisa tra l'altro che:

- il C/P (cedente/prestatore) annoti la nota di credito nel registro delle fatture emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l'operazione;
- il C/C (cessionario/committente) annoti la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture acquisti nel mese in cui l'ha ricevuta.

Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il C/C, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un'autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

Esempi (tratti dalla guida in commento):

1. il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 non imponibile di 200 euro per

- cessione di beni;
2. il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette al SDI il 6 ottobre 2020 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 del francese, è riportato l'imponibile di 200 euro e l'imposta di 44 euro;
  3. il fornitore francese il 3 novembre 2020 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020, una nota di credito dell'importo di 20 euro;
  4. conseguentemente, il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere al SDI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6 ottobre 2020, riportando un imponibile di -20 euro e un'imposta di -4,4 euro.
- 

## **Inps: esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale causale Covid19**

L'art. 3 del Decreto Agosto n.104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, consente ai datori di lavoro che non richiedono interventi di integrazione salariale per Covid19 (9+9 settimane) di poter usufruire di un nuovo esonero contributivo entro la data del 31/12/2020.

La Commissione Europea in data 10/11/2020 ha dato parere favorevole alla misura, sbloccando così i fondi necessari a

sostenere il finanziamento e, con il [messaggio n. 4254 del 13/11/2020](#), l'Inps provvede a definire le modalità applicative dello sgravio.

I datori di lavoro che hanno utilizzato interventi di integrazione salariale per Covid19 (Cigo, Fis e Cassa in deroga) nella prima fase dell'emergenza epidemiologica e che in seguito non hanno avuto necessità di attivare le altre settimane rese disponibili con il decreto agosto (9+9), possono richiedere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, riparametrato e applicato su base mensile e con fruizione entro il 31 dicembre 2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei citati mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

L'esonero può essere legittimamente fruito a condizione non vengano richiesti i trattamenti di integrazione salariale per Covid19 previsti dal decreto agosto.

I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'Inps, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104", un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "20", che assume il significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020".

Nella domanda dovranno autocertificare:

- le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo dell'esonero.

Ricordiamo che dalla contribuzione piena a carico del datore di lavoro dovranno essere esclusi, oltre ai premi Inail e

perché non oggetto di sgravio, le quote di contributo relative a:

- fondo di tesoreria;
- fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi, fondo di solidarietà residuale e Fondo di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 148/2015, ove dovuti;
- finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.

Il codice di autorizzazione "2Q" avrà validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.

L'effettivo ammontare dell'esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui si intende utilizzare la misura e per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l'esonero può essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza contributiva.

Nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti dovranno essere valorizzate negli importi a credito il nuovo codice causale "L903" e il relativo importo.

Nei casi in cui non fosse possibile recuperare l'intero importo con la denuncia corrente del mese capiente, limitatamente allo sgravio spettante per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, si dovrà operare tramite la procedura di regolarizzazione Uniemens/vig.

---

# Progetto Valoriamo: campagna di Natale 2020

*Acquistando i prodotti sostieni il Fondo inclusione lavorativa*

Api Lecco intende supportare la campagna **“Quest’anno a Natale scegli Valoriamo e dona energia!”** per sostenere il Fondo per l’Inclusione Lavorativa nella Provincia di Lecco, nell’ambito del progetto Valoriamo a cui l’Associazione aderisce insieme ad altri trenta soggetti rappresentanti del settore pubblico e privato.

Le proposte sono due:

- una scatola contenente le tavolette di cioccolato ICAM in 4 differenti gusti (al latte, fondente, alle nocciole e bianco);
- una shopper disegnata da una giovane artista lecchese che ha provato a rappresentare il significato del lavoro, soprattutto per le persone più fragili. In regalo con la borsa, anche un piccolo gadget natalizio realizzato dal CFPP di Lecco.

Sul [sito Valoriamo](#) e nel volantino in allegato potete trovare tutte le informazioni sui prodotti e i relativi costi.

**Per le aziende associate sarà possibile ordinare i prodotti tramite API e ritirarli nella sede di Via Pergola oppure, in caso di ordini multipli, con consegna presso le sedi aziendali.**

Ricordiamo che il contributo per l’acquisto è una donazione e in quanto tale è detraibile dall’I.R.P.E.F. ai sensi dell’art. 15, lett. i-bis del T.U.I.R. e art. 100 del T.U.I.R. e successive modifiche. Per ottenere le agevolazioni fiscali è necessario conservare le ricevute.

Per informazioni e prenotazioni contattare gli uffici Api  
0341.282822.

[78\\_Prodotti\\_Natale\\_2020\\_Valoriamo.jpg](#)  
[Download](#)

---

## **Chiusura uffici: ponte Immacolata**

Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione della festività dell' 8 dicembre, gli uffici dell'Associazione resteranno chiusi **lunedì 7 e martedì 8 dicembre**, l'attività lavorativa riprenderà mercoledì 9 dicembre 2020.

---

## **Il lavoro che piace è in Elemaster**

*La Provincia di Lecco, 25 novembre 2020, servizio sulla nostra associata Elemaster e il prestigioso riconoscimento ricevuto.*

# Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT  
Tel. 0341 357411 Fax 0341 368547

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT  
Tel. 0342 535511 Fax 0342 535553

## Il lavoro che piace è in Elemaster

**Classifiche.** L'impresa lecchese è stata indicata tra le preferite per la qualità dell'ambiente professionale. L'amministratore delegato: «Un riconoscimento che conferma il nostro impegno per la crescita di tutti»

**CHRISTIAN DOZIO**  
LECCO

Non sempre andare al lavoro è un'azione che si compie volentieri. Nel caso della Elemaster, invece, è sempre un piacere.

E quanto certifica la classifica dei 400 "Italy's best employers 2021", che ha inserito l'azienda di Lomagna al sedicesimo posto nella categoria "Elettronica".

### Ambito economico

La ricerca ha permesso dunque alla società della famiglia Cogliati di spiccare a livello nazionale, grazie al gradimento segnalato dai suoi dipendenti.

L'analisi si basa sull'esito di un sondaggio condotto su oltre dodicimila lavoratori contattati attraverso un Online Access Panel e Corriere.it da Statista, una piattaforma digitale tedesca che raccoglie ed elabora dati in ambito economico.

Tra i quesiti posti agli intervistati, in primo luogo un giudizio numerico - da 0 a 10 - al loro posto di lavoro, ma hanno avuto anche la possibilità di dare un voto ad altre aziende. Alla fine, grazie alle 650mila risposte ottenute, è stato possibile elaborare la classifica finale, nella quale sono state inserite le 400 realtà nelle quali è più bello lavorare.

A vincere, piazzandosi sul gradino più alto del podio sulla base dei risultati ottenuti (le quattrocento best employers hanno votazioni che vanno da 6,78 ai 9,26 punti della prima), è Heineken, che ha superato Banca d'Italia e Costa Crociere. Subito sotto, Microsoft e la catena

Hilton Hotel, davanti a Salmorigli & Viganò, Magna (unico nome sconosciuto al grande pubblico: si tratta di un gruppo pugliese che produce parti di automobili, in particolare il blocco del cambio), Ferrari, Università di Milano Bicocca, Pfizer e Alpitour.

### Appartenenza

Queste quattrocento aziende sono state quindi suddivise in base all'ambito di appartenenza e, tra quelle della categoria "Elettronica, elettrotecnica e attrezzature mediche" è entrata "di prepotenza" anche Elemaster, sedicesima in un gruppo guidato da Dell Technologies (con un voto pari a 8,53) e composto da Siemens, Hitachi, Canon, Samsung, Beggli, Bticino. Insomma, la compagnia è assolutamente di altissimo livello.

Elemaster, premiata dai suoi dipendenti con un giudizio medio pari a 7,12, occupa la 313a posizione nel ranking complessivo. È risultata essere uno dei datori di lavoro più apprezzati sia dal punto di vista della classifica generale che di tematiche specifiche come il rispetto delle persone e dell'ambiente.

«Siamo orgogliosi di questo riconoscimento e ringraziamo tutti i nostri dipendenti che con il loro impegno quotidiano rendono possibile la continua crescita del nostro Gruppo secondo gli obiettivi di soddisfazione della clientela, qualità, innovazione e competitività che ci contraddistinguono», ha dichiarato l'amministratore delegato Valentina Cogliati.



Valentina Cogliati  
Ad di Elemaster



Un laboratorio di Elemaster, azienda elettronica di Lomagna

## Marchio scoperto a marzo col ventilatore meccanico

Il nome della Elemaster è rimbalzato a livello nazionale (anche) lo scorso marzo, quando ha annunciato di aver sviluppato - nell'ambito di una collaborazione internazionale - il "Milano Ventilatore Meccanico" (Mvm), un innovativo dispositivo per la respirazione assistita realizzato con componenti facilmente reperibili sul mercato.

Allora si era nel pieno della

pandemia, alle prese con una drammatica carenza di dispositivi di questo tipo, tanto che gli stessi presidi ospedalieri facevano a dotarsi di un numero sufficiente a far fronte all'imponente richiesta.

Il brevetto della Elemaster ha portato ossigeno in ogni senso, lo scorso marzo. Tanto che, dopo aver ottenuto la necessaria certificazione dall'americana Food and drug administration

(Fda), il progetto - al quale hanno collaborato numerosi soggetti del mondo della ricerca, tra cui l'Università di Milano Bicocca e dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (dove lavora il casatese Cristiano Galbiati, che è anche docente alla Princeton University) - ha avuto rilevanza mondiale e la produzione è entrata nel vivo.

Nel frattempo, Elemaster è stata candidata nell'ambito di BtoB Awards, il riconoscimento che da oltre dieci anni seleziona e premia le migliori aziende del territorio di Monza, della Brianza e delle province di Como e Lecco.

«Offriamo un servizio a tutto tondo, che comprende anche la progettazione, qualora il cliente lo richieda - ha spiegato Valentina Cogliati, vicepresidente del Gruppo, agli organizzatori del premio - Riteniamo strategico seguirli là dove essi vanno, al fine di fornire un servizio puntuale e dedicato».

E' seguendo questa filosofia che alle sedi e ai plant distribuiti in Italia si sono nel tempo aggiunti quelli in Germania, Belgio, Cina, Usa, India, Tunisia e, proprio quest'anno, quello in Romania, pensato per incrementare ulteriormente il volume di business. **C. Doz.**

[Download](#)